



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

Via Roma n. 45 - CAP 98020

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

P. iva 00399640838 codice UnivocoUFUHC7

protocollo@pec.comune.ali.me.it - sindaco@comunediai.it

www.comune.ali.me

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 30 / 09 /2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute.

L'anno **Duemiladiciassette**, il giorno **30** del mese di **settembre** alle **ore 17.00** e segg., nell'Aula Consiliare del Comune di Ali, alla 2° convocazione, in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai sig.ri Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

N.	NOMINATIVO	CARICA	Presenti	Assenti
01)	FIUMARA GIOVANNI	Presidente	X	
02)	RANERI AGATA	Consigliere		X
03)	GUELI ANNA	Consigliere	X	
04)	PANTO' GIUSEPPINA	Consigliere		X
05)	SMERALDA ANGELA CATENA	Consigliere	X	
06)	MAGAZZU' GRAZIA	Consigliere		X
07)	INTERDONATO CRISTINA	Consigliere		X
08)	SMERALDA PAOLO	Consigliere		X
09)	GRIOLI FRANCESCO CATENO	Consigliere	X	
10)	GARUFI GIUSEPPA	Vice Presidente		X
11)	SILIPIGNI SANTINO	Consigliere		X
12)	MICELI GIUSEPPE	Consigliere	X	
Consiglieri: Assegnati n. 12		In Carica n. 12	Presenti n. 5	Assenti n. 7

Risultato legale, ai sensi del comma 4, dell'art. 30 della L. R. 6 marzo 1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la Presidenza del Consiglio il Presidente, Sig. Giovanni Fiumara.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli.

È presente in aula il Sindaco, Pietro Fiumara.

Ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e dalla L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **FAVOREVOLE**.
- Il Responsabile finanziario per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere **FAVOREVOLE**.

LA SEDUTA E' PUBBLICA

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo pretorio online
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio*

Il **Presidente** passa alla lettura della proposta di deliberazione posta al 2° ed ultimo punto dell'ordine del giorno, avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute”*.

Non registrandosi interventi, si passa alla votazione.

Pertanto, con votazione espressa per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

UNANIME

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute”*.

Successivamente, il Presidente pone in votazione l'immediata esecutività dell'atto.

Pertanto, con separata votazione espressa per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

UNANIME

DELIBERA

DI APPROVARE l'immediata esecutività della deliberazione.

Non essendoci ulteriori argomenti da trattare posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 17,20.

COPIA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute.

IL SINDACO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “*Decreto correttivo*”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “*in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato*”;

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo pretorio online
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio*

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che:

-per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;

- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiamo conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è **adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di **mancata adozione dell'atto ricognitivo** ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base dei criteri stabiliti dall'art.2437- ter. C.2 cod. civ. e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 – quater. Cod. civ.;

ACCERTATO che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 e, precisamente, alla data del 23/09/2016, il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- **Società ATOME4 - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,098%;**
- **Distretto Taormina Etna scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11%;**
- **Sviluppo Taormina Etna srl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,22%;**
- **Società GAL Peloritani scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,38%;**
- **Peloritani Spa - quota di partecipazione detenuta direttamente: 5,05%;**
- **SRR Messina area metropolitana - quota di partecipazione detenuta: 0,17%;**

Vista la nota del 18 settembre 2017 prot. n. 4761, con la quale, tramite pec, sono state richieste alle predette Società partecipate le informazioni necessarie ai fini dell'assolvimento degli obblighi relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, di cui all'art. 24 del decreto legislativo n.175/2016 e smi;

Visto le note di riscontro:

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo pretorio online
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio*

- della Società ATOME4, acquisita al protocollo dell'Ente in data 20 settembre 2017 con il n. 4812/2017;
- del Distretto Taormina Etna scarl, e dello Sviluppo Taormina Etna srl, acquisite al protocollo dell'Ente in data 20 settembre 2017 con il n. 4819/2017;
- della Società GAL Peloritani scarl, acquisita al protocollo dell'Ente in data 20 settembre 2017 con il n. 4820/2017;
- della Peloritani Spa, acquisita al protocollo dell'Ente in data 20 settembre 2017 con il n. 4821/2017;
- SRR Messina area metropolitana della SRR Messina area metropolitana, acquisita al protocollo dell'Ente in data 19 settembre 2017 con il n. 4793/2017;

Preso atto che la predetta richiesta prot. n. 4761/2017, inoltrata via pec anche alla società ATO ME3 S.P.A. – Servizio Idrico Integrato, alla data odierna, è rimasta inevasa;

Considerato che:

- la società ATOME4 è in liquidazione;
- la società ATO ME3 S.P.A. – Servizio Idrico Integrato è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;
- la società Sviluppo Taormina Etna srl è in liquidazione;
- la Peloritani Spa è in liquidazione;

Ritenuto che non sussistono motivazioni per l'alienazione delle altre partecipazioni possedute alla data del 23/09/2016;

Visto il piano operativo di razionalizzazione e la relazione tecnica allegati alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale dalla quale risultano gli esiti della ricognizione effettuata con l'elenco delle partecipazioni detenute;

Atteso che nel piano di razionalizzazione in oggetto vengono confermate soltanto le partecipazioni in società aventi per oggetto la produzioni di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Visto che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett. e) decreto legislativo n. 267/2000;

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti che fornisce delle linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016;

Visto il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTA la L.R. 48/91;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi, ai sensi della L.n. 30/2000;

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo pretorio online
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio*

Tutto ciò premesso e considerato che si riporta integralmente nel successivo dispositivo;

PROPONE

- 1) **Di richiamare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **Di approvare** il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato alla presente delibera di cui ne costituisce parte integrante (allegato A).
- 3) **Di approvare** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Ali alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato B alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 4) **Di dare atto** che non sussistono i presupposti per l'alienazione delle partecipazioni possedute.
- 5) **Di trasmettere** copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune.
- 6) **Di inviare** l'esito della ricognizione al Dipartimento del Tesoro, utilizzando l'applicativo nell'apposita sezione "*partecipazioni*" del dipartimento stesso dal sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>.
- 7) **Di inviare**, altresì, copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale controllo della Corte dei Conti con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
- 8) **Di pubblicare** la deliberazione sul sito internet comunale, sezione "amministrazione trasparente sotto-sezione di 1° livello "Enti Controllati" sotto-sezione di 2° livello "società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo n.33/2013, modificato dal decreto legislativo n.97/2016.
- 9) **Di demandare** alla Giunta Comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo, con compito di riferire al Consiglio stesso sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione entro un anno dall'adozione e comunque nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.
- 10) **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000.

Il proponente

Il SINDACO

F.to Pietro Fiumara

PIANO OPERATIVO

Il piano è corredato della relazione tecnica.

1. Premessa.

La legge di Stabilità 2015 “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*” (legge n. 190 del 23/12/2014) ha introdotto per gli Enti Pubblici l’obbligo di predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l’obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate.

In particolare, l’articolo 1, comma 611, che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa espressamente salvo quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007 (art. 3 commi da 27 a 292), che consente di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci.

Entrando nel merito della disciplina del piano di razionalizzazione prevista dalla L. Stabilità 2015, vi sono dettate specifiche disposizioni in relazione a diversi aspetti quali: competenza all’adozione del piano, criteri ispiratori del piano e quindi dell’azione di razionalizzazione, contenuti di massima del piano, termini per la sua adozione ed adempimenti connessi.

2. Quadro normativo attuale.

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati:

a) D.Lgs. 175/2016, Art. 24. Revisione straordinaria delle partecipazioni:

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all’articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15.

2. Per le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo pretorio online
L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio*

provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

6.

7.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.

b) Art. 4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

c) Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo pretorio online
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio*

annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

d) Art. 15. Monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti, utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura di cui al comma 1, con le

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo pretorio online
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio*

modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura.

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto, i poteri ispettivi di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

3. Criteri per la razionalizzazione.

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 ha fornito anche alcuni criteri dei quali tenere conto per la razionalizzazione da parte delle amministrazioni:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

4. Finalità istituzionali ed attuazione

Il D.Lgs. 175/2016 e la legge 190/2014 mantengono espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'art. 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

L'acquisizione di nuove partecipazioni e il mantenimento di quelle in essere devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Entro il 30 settembre 2017, ciascuna Amministrazione pubblica dovrà, con provvedimento motivato, effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, al 23 settembre 2016, individuando quelle che, ai sensi di quanto previsto nel T.U., saranno alienate o oggetto di interventi di razionalizzazione. L'esito di tale ricognizione dovrà essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro, utilizzato annualmente per la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei loro rappresentanti negli organi di governo, come previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

La comunicazione dovrà essere resa al MEF anche in assenza di partecipazioni.

Una sezione dedicata per la raccolta dei dati contenuti nel provvedimento di revisione straordinaria sarà

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo pretorio online
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio*

implementata nell'applicativo Partecipazioni. A tal fine, il Dipartimento del Tesoro sta definendo una scheda di rilevazione in cui occorrerà, tra l'altro, indicare:

- le informazioni di anagrafica della società partecipata, con l'indicazione della quota di partecipazione (diretta e/o indiretta) detenuta alla data di entrata in vigore della norma (23 settembre 2016);
- l'esito della revisione straordinaria, ossia l'indicazione se la partecipata sarà o meno oggetto di una misura di razionalizzazione, corredato con le informazioni sull'attività svolta per l'Amministrazione e sui parametri di dimensione e di performance previsti dall'art. 20, comma 2 del TU.

Sempre attraverso l'applicativo sarà acquisito, in formato elettronico, il provvedimento motivato di ricognizione delle partecipazioni detenute (anche in caso negativo), con l'inserimento dei relativi dati (identificativo e data di approvazione del provvedimento).

5. Partecipazioni societarie.

Il comune di Ali partecipa al capitale delle seguenti società, sulla base del D.Lgs. 175/16:

- Società ATOME4 - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,098%;
- Distretto Taormina Etna scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11%;
- Sviluppo Taormina Etna srl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,22%;
- Società GAL Peloritani scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,38%;
- Peloritani Spa - quota di partecipazione detenuta direttamente: 5,05%;
- SRR Messina area metropolitana - quota di partecipazione detenuta: 0,17%.

L'adesione agli organismi di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs 267/2000 non sono oggetto del presente Piano.

Con il presente piano di razionalizzazione si prevede, per i motivi che saranno illustrati nella relazione tecnica di seguito riportata, di mantenere le partecipazioni, per le quali non sono in corso procedure di liquidazione, in quanto derivanti da obblighi di legge o comunque indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

6. Piano operativo di razionalizzazione.

1) Società ATO ME 4 s.p.a..

La Ato Me 4 S.p.A. è una società per azioni a totale partecipazione pubblica, che si occupa di gestione integrata ed unitaria dei rifiuti secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti. In particolare, la società ha lo scopo di assicurare la gestione integrata dei servizi strumentali all'attività di del Comune di Ali (servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani), nonché in favore dei Comuni soci costituenti "Ambito Territoriale Ottimale".

La Ato Me 4 S.p.A. è una società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii..

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso. Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo pretorio online
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio*

2) Distretto Taormina Etna scarl.

Società consortile a responsabilità limitata.

Ha per oggetto l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare attraverso la valorizzazione delle risorse naturali e culturali, la promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali, utilizzando all'uopo anche le risorse del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché quelle del Ministero dello sviluppo economico.

La società è riconducibile alle Categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed all'articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

Misura di razionalizzazione: nessun. L'amministrazione intende mantenere le partecipazioni, trattandosi di società con scopi consortili senza alcuna finalità speculativa che si propongono di promuovere, realizzare ed assicurare lo sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale dell'ambito locale.

3) Sviluppo Taormina Etna S.r.l.

È una società finalizzata alla valorizzazione del territorio ed ha per oggetto il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area, secondo la delibera CIPE del 21 marzo 1997.

La società è riconducibile alle categorie di cui all'articolo 26, comma 7 del D.Lgs. 175/2016.

È inattiva in quanto è stata posta in liquidazione.

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna, trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

4) Società GAL Peloritani scarl "Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a r.l."

Società mista a partecipazione pubblica e privata che ha per oggetto la realizzazione di un Gruppo di Azione Locale (GAL) ai sensi del bando di selezione dei GAL e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e pubblicato nella GURS n. 25 del 29/05/2009 e rettificato nella GURS n. 66 del 17/07/2009.

Il progetto operativo, dal titolo "*Le Valli dei Miti e della Bellezza*", si propone di valorizzare e migliorare la fruibilità del patrimonio rurale del territorio del GAL peloritani (dalle aree protette, ai borghi rurali, dalle produzioni tipiche agroalimentari, all'artigianato tradizionale, dagli antichi mestieri, agli operatori del settore agricolo\aziende ecc.) in un'ottica di promozione turistica di prodotti e servizi.

La società è riconducibile alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 175/2016 articolo 4, comma 6.

Misura di razionalizzazione: nessuna. L'adesione alla suddetta società ha previsto un impegno per far fronte ad una serie di attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché di specifici finanziamenti a favore del territorio.

Le spese di gestione del GAL sono infine finanziate dal PSR Sicilia a valere sul decreto di finanziamento del PSL Peloritani.

5) Peloritani Spa.

Società a partecipazione pubblica che ha per oggetto la prestazioni di servizi di supporto ed assistenza tecnica a favore dei Comuni, in forma singola e associata, per l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali da attuare svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati.

È inattiva in quanto è stata posta in liquidazione.

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

6) SRR Messina area metropolitana

La società consortile denominata "*Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana, Società consortile per azioni*", esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della L.R. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della L.R. n. 9/2010, nell'ambito Territoriale Ottimale n. 11 – Messina- individuato con Decreto del presidente della Regione Siciliana del 4 luglio 2012, n. 531.

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

Il responsabile del procedimento

f.to Rag. Natale Satta

Il Sindaco

f.to Pietro Fiumara

Relazione tecnica sulle società partecipate.

Allegato sub B alla deliberazione di C.C. n. 18 del 30/09/2017

In via preliminare, si evidenzia che la presente relazione è stata redatta sulla scorta degli atti e della documentazione trasmessa dalle società partecipate del Comune di Alì, nonché sulla scorta di quelle reperite agli atti d'ufficio.

SOCIETA' N. 1

Denominazione: **Società ATO ME 4 s.p.a.**

Tipo di società: Società per azioni

Data costituzione: 2002 (atto costitutivo del 31 dicembre 2002)

% quote azionarie del Comune 1,098%

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti; recupero materiali.

Pertanto la Società si qualifica come società a capitale interamente pubblico.

Amministratori: 3

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Chiusura in pareggio	Chiusura in pareggio	Chiusura in pareggio

Partecipazioni indirette: 0

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione.

SOCIETA' N. 2

Denominazione: **Distretto Taormina Etna scarl.**

Tipo di società: Società consortile a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2006

% quote azionarie del Comune 0,11%

Oggetto sociale: attività di concessione e di altri intermediari di servizi pubblici; organizzazione di convegni e fiere.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: progettazione e realizzazione opera pubblica sulla base di accordo tra PPAA; servizi di committenza; gestione di fondi europei UE.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 5

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo pretorio online
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio*

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
€. 45.851,00	€. 288.976,00	€. 61.780,00

Partecipazioni indirette: 2

Misura di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. b) ed e) ed all'articolo 26, comma 2 del D.Lgs. 175/2016.

SOCIETA' N. 3

Denominazione: **Sviluppo Taormina Etna S.r.l.**

Tipo di società: Società a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2007

% quote azionarie del Comune 0,22%

Oggetto sociale: attività di consulenza gestionale.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: coordinamento ed attuazione dei patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE del 21 marzo 1997 (art. 26, comma 7 del D.lgs. 175/2016).

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 1 liquidatore

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
€. 17.021,00	€. 22.913,00	€. 1.528,00

Partecipazioni indirette: 5

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna, trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

SOCIETA' N. 4

Denominazione: **Taormina-Peloritani "Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a r.l."**

Tipo di società: Società consortile a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2009

% quote azionarie del Comune 1,38%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo pretorio online
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio*

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 7

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
Chiusura in pareggio	Chiusura in pareggio	Chiusura in pareggio

Partecipazioni indirette: 0

Misura di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 175/2016 articolo 4, comma 6.

SOCIETA' N. 5

Denominazione: **Peloritani Spa.**

Tipo di società: Società per azioni.

Data costituzione: 01/11/2009

% quote azionarie del Comune 5,05%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 1 liquidatore

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015
perdita	perdita	perdita

Partecipazioni indirette: 0

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

SOCIETA' N. 6

Denominazione: **SRR Messina area metropolitana**

*Copia per gli usi amministrativi e per la pubblicazione all'Albo pretorio online
L'originale della presente deliberazione è depositato agli atti d'ufficio*

Tipo di società: Società consortile per azioni

Data costituzione: 2013

% quote azionarie del Comune 0,17%

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti (codice ATECO E38.1).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione pubblica.

Amministratori: 5

La Società negli ultimi tre esercizi ha evidenziato il seguente andamento economico-finanziario:

Risultato d'esercizio		
Anno 2013 Bilancio non approvato	Anno 2014 Bilancio approvato	Anno 2015 Bilancio approvato
perdita	perdita	perdita

Partecipazioni indirette: 0

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

Il responsabile del procedimento

f.to Natale Satta

IL SINDACO

f.to Pietro Fiumara



COMUNE DI ALI'

Città Metropolitana di Messina

CAP 98020 - Via Roma n.45 Ali (ME)

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217

protocollo@pec.comune.ali.me.it

PARERI AI SENSI DELL'ART. 12 L. R. 30/2000

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:

Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazione possedute.

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Ali 29/09/2017

Il Responsabile Dell'area Economico-Finanziaria
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere:

FAVOREVOLE.

Ali, 29/09/2017

Il Responsabile dell'area Economico – Finanziaria
IL SINDACO
F.to Pietro Fiumara

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL PRESIDENTE

F.to: Giovanni Fiumara

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to: Gueli Anna

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *On line* di questo Comune, per 15 giorni consecutivi al n. _____ dal _____ al _____

(Ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009)

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30.09.2017**.

Ai sensi dell'art. 12, comma 1, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, L. R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni.

Alì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli

È copia conforme per uso amministrativo

Alì, lì _____

***IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Giovanna Crisafulli)***